

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 2462 e seguenti del cod. civ. è costituita una società denominata:

" _____ S.R.L.", società a responsabilità limitata.

ART. 2) OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la permuta di terreni edificabili e non;
- l'attività di costruzione immobiliare sia in proprio che per appalto;
- l'attività di compravendita, gestione, conduzione, affittanza, locazione ed intermediazione nel campo immobiliare in genere, nonché ogni altra attività inerente all'edilizia pubblica e privata;
- l'acquisto, la vendita, la locazione attiva e passiva e la gestione di aziende operanti nei medesimi settori od esercenti attività complementari e sussidiarie.

2.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari.

2.3 La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Potrà rilasciare inoltre fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore ed anche nell'interesse di terzi.

2.4 Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa vigente.

ART. 3) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

3.1 La società ha sede nel comune di ____ (___).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

3.2 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio nonché dei propri riferimenti telefonici e di posta elettronica.

ART. 4) DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno)

dicembre ____ (_____) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI SOCIALI

5.1 Il capitale sociale è di euro _____.000,00 (_____mila virgola zero zero), suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro. Il valore della prestazione deve essere accertato con perizia di stima ai sensi dell'art. 2465, comma primo, cod. civ..

5.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione dagli stessi posseduta.

5.4 I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ.; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, comma primo, cod. civ.

5.5 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.6 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

5.7 Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, comma secondo, cod. civ.

5.8 Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma secondo, cod. civ., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

ART. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

6.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi anche se effettuati non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

ART. 7) TITOLI DI DEBITO

7.1 Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2483 cod. civ., la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano l'___% (_____ per cento) del capitale sociale.

ART. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.

8.2 Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto. La lettera raccomandata dovrà essere indirizzata ai soci al loro domicilio risultante dai documenti sociali.

8.3 Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote, ad esclusione della intestazione a società fiduciaria e della relativa reintestazione.

Il diritto di prelazione spetta anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà o di costituzione del diritto di usufrutto sulla quota; non spetta invece nel caso di costituzione di pegno sulla quota.

8.4 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al presente articolo, darne comunicazione inviando lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

8.5 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme sopra indicate la volontà di esercitare la prelazione ovvero nel caso di cessione a titolo gratuito, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo.

In difetto di accordo il prezzo verrà stabilito da un arbitratore che verrà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società e su istanza della parte più diligente.

L'arbitratore stabilirà il prezzo di cessione tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali dalla medesima posseduti, delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, con particolare attenzione ad un premio di maggioranza nel caso in cui venisse trasferito il pacchetto di controllo della società. L'arbitratore dovrà comunicare le proprie determinazioni al socio che intende procedere al trasferimento e ai soci che hanno manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione mediante raccomandata A/R.

Qualora il prezzo determinato dall'arbitratore risultasse inferiore rispetto al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione inviando all'organo amministrativo e ai soci che hanno manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione idonea comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della decisione dell'arbitratore.

Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo indicato dall'arbitratore.

8.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

8.7 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

Art. 8 bis) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI - CLAUSOLA DI GRADIMENTO

8 bis 1 Il terzo che, in assenza di un valido esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, abbia acquistato le quote oggetto di trasferimento e/o conseguenti ad un aumento di capitale, dovrà in ogni caso conseguire il gradimento della società.

8 bis 2 A tal fine il socio che intende cedere la propria quota e/o diritti di opzione, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, deve chiedere alla società, a mezzo di lettera raccomandata a/r contenente l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente, di esprimere il proprio gradimento.

8 bis 3 Il gradimento è espresso mediante decisione dei soci

assunta ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione deve essere assunta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento e deve essere comunicata senza indugio all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve comunicare la decisione della società al socio richiedente mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla delibera dei soci.

Qualora entro 75 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso.

8 bis 4 Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci.

8 bis 5 E' fatto salvo, in ogni caso, il disposto del secondo comma dell'art. 2469 cod. civ. In tal caso l'assemblea, con le maggioranze previste all'art. 15 del presente statuto, potrà deliberare la messa in liquidazione della società.

8 bis 5 Il socio non può, senza il preventivo consenso della società, sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

Art. 8 ter TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE MORTIS CAUSA

8 ter 1 Il trasferimento delle quote a causa di morte è subordinato al preventivo mero gradimento da parte della società. A tal fine l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto devono richiedere alla società di esprimere il proprio gradimento mediante lettera raccomandata a/r che deve essere inviata non oltre 60 giorni dal decesso del socio.

8 ter 2 La società deve comunicare nella stessa forma, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al richiedente la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso.

8 ter 3 Qualora l'erede, gli eredi o il legatario non abbiano ottenuto il gradimento, e i soci superstiti, entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato gradimento, non si siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, troverà applicazione il disposto dell'art. 2473 cod. civ. In tal caso l'assemblea, con le maggioranze previste all'art. 15 del presente statuto, potrà deliberare la messa in liquidazione della società.

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati entro 180 giorni dal decesso del socio e in proporzione al patrimonio sociale al momento del decesso. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato, della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali al momento del decesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato in accordo

tra le parti; in caso di disaccordo sulla persona dell'esperto alla sua nomina provvederà il Presidente del Tribunale ove ha sede la società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

ART. 9) RECESSO

9.1 Ha diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle sue partecipazioni al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, cod. civ., oltre ai casi previsti agli articoli precedenti.

9.2 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater cod. civ..

9.3 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata oppure qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

9.4 In detta comunicazione devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto di recesso è esercitato.

9.5 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata oppure la comunicazione perviene alla sede legale della società.

9.6 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

9.7 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro 120 (centoventi) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della

società.

9.8 La liquidazione e la valorizzazione delle quote del socio receduto avviene con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 2473, comma terzo e quarto, cod. civ.

9.9 In caso di recesso **l'assemblea con le maggioranze previste all'art. 15 del presente statuto, potrà deliberare la messa in liquidazione della società.**

ART. 10) ESCLUSIONE

10.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi assunti.

10.2 L'esclusione del socio è decisa dai soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

10.3 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 26 delle presenti norme; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

10.4 Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 cod. civ. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

10.5 Ai sensi dell'art. 2473-bis cod. civ. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

ART. 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal codice civile, dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

11.2 Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni delle presenti norme per il funzionamento della società;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

ed eventualmente, ad esempio:

f) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;

g) lo scioglimento anticipato della società;

h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

i) la revoca dello stato di liquidazione;

l) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;

m) la domanda di ammissione ad amministrazione controllata;

n) le decisioni inerenti l'acquisto o la vendita di beni immobili.

11.3 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 12, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Il metodo di adozione delle decisioni è stabilito dall'Organo Amministrativo.

ART. 12) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

12.1 Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 11 comma secondo lettere d), e), f), g), h), i), l), m), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme per il funzionamento della società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

12.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purchè in Italia.

12.3 L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, inclusa posta elettronica e trasmissione telematica, ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui

nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nonchè di eventuali altre convocazioni successive.

12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

12.5 Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci.

12.6 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società nè alle società da essa controllate o che la controllano, nè ad amministratori, sindaci, revisori, dipendenti di queste.

12.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano anche un segretario che la assista, a maggioranza dei diritti di voto assegnati.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

12.8 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

12.9 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

12.10 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

12.11 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

ART. 13) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

13.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

13.2 I soci hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

13.3 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

13.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

13.5 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ART. 14) DECISIONI DEI SOCI SULLA BASE DEL CONSENSO SCRITTO

14.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci ed in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 13. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

14.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 15.

14.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

14.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ART. 15) ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

15.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Salvo diversa disposizione di legge, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

15.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

15.3 Sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni delle presenti norme;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata.

15.4 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art. 2468, co.3, cod. civ., è necessario il consenso di tutti i soci.

15.5 Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.16) AMMINISTRAZIONE

16.1 Con la decisione dei soci, assunta ai sensi dell'art. 2479 cod. civ., potrà essere effettuata la scelta tra una delle seguenti forme di amministrazione e la conseguente

nomina:

a) un amministratore unico;
b) un consiglio di amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato all'atto della nomina;

c) due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

16.2 Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

16.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

16.4 Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

16.5 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

16.6 Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci in qualunque momento; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

16.7 Se viene a mancare qualcuno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c.

16.8 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.

16.9 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.10 Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

16.11 Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di

interessi con la società.

ART. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Quando è istituito il consiglio di amministrazione, esso elegge tra i suoi membri il presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione di nomina; il consiglio altresì può eleggere uno o più vice presidenti e può nominare un segretario che potrà essere estraneo al consiglio stesso. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

17.2 Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

17.3 Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

17.4 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, anche se non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.5 E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.6 Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta è respinta.

17.7 Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è

sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 18) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

18.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

18.2 I consiglieri hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

18.3 Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

18.4 Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

18.5 Il documento contenente la proposta di decisione inviato, a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ART. 19) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DEL CONSENSO SCRITTO

19.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi

ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri ed in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art.18. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

19.2 La decisione dei consiglieri si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza dei consiglieri.

19.3 Il presidente del consiglio deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

19.4 Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

19.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ART. 20) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

20.1 Nel caso in cui la decisione dei soci stabilisca di non istituire un consiglio di amministrazione, in sede di nomina di più amministratori i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiuntiva e altri in via congiuntiva. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

20.2 In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono

sull'opposizione.

20.3 Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

ART. 21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

21.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 11 delle presenti norme per il funzionamento della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

21.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma quarto, cod. civ.

21.3 Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o gli amministratori, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda del sistema di amministrazione adottato, possono anche nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 22) RAPPRESENTANZA SOCIALE

22.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

22.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

22.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

22.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 23) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

23.1 La società, mediante decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale o, alternativamente, il revisore.

23.2 Nei casi previsti dall'art. 2477, comma secondo e terzo, cod. civ., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

23.3 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci determinano la

retribuzione dei sindaci secondo la tariffa dei dottori commercialisti.

23.4 Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.5. Il collegio sindacale o il revisore esercitano le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter. cod. civ..

23.6 Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria ai sensi del precedente 23.2, il collegio sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

23.7 Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

23.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il collegio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

23.9 Al collegio sindacale e al revisore si applicano, ove non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. cod. civ.

ART. 24) BILANCIO E UTILI

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

24.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione adottata a sensi del precedente art. 10, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 cod. civ.: in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

24.3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

24.4 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

ART. 25) SCIOGLIMENTO

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

25.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

25.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.

ART. 26) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

26.2 Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera Arbitrale della città in cui ha sede legale la società, se esistente, o in mancanza dal Presidente del Tribunale della città in cui ha sede legale la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

26.3 Il collegio arbitrale deciderà, secondo equità e senza formalità di procedura, a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione e il suo lodo sarà inappellabile.

26.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

26.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

26.6 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

26.7 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.